



comune di
PRATO

Regolamento per l'esercizio del gioco lecito

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 28 del 09.03.2017

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 71 del 23.12.2021

INDICE

- ART. 1 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
- ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ART. 3 - DEFINIZIONI
- ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI COSIDDETTI "SENSIBILI"
- ART. 6 - REQUISITI SOGGETTIVI E RAPPRESENTANZA
- ART. 7 - REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI
- ART. 8 - DOTAZIONE DI PARCHEGGI
- ART. 9 - ESERCIZIO DEL GIOCO CON VINCITA IN DENARO TRAMITE APPARECCHI AWP
- ART. 10 - ESERCIZIO DEL GIOCO CON VINCITA IN DENARO TRAMITE APPARECCHI VLT
- ART. 11 - ATTIVITA' DEI CENTRI DI SCOMMESSE
- ART. 12 - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
- ART. 13 - SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA'
- ART. 14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
- ART. 15 - POTERI SINDACALI
- ART. 16 - RICHIAMO DI DIVIETI DISPOSTI DA NORME DI LEGGE
- ART. 17 - DIVIETI E PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
- ART. 18 - BENEFICI (PATROCINI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI)
- ART. 19 - SOVVENZIONI COMUNALI E PERCORSO TERAPEUTICO DI SOSTEGNO E CURA
- ART. 20 - LOGO "NO SLOT"
- ART. 21 - PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'
- ART. 22 - ATTIVITA' ISPETTIVE DI VIGILANZA
- ART. 23 - SANZIONI REGOLAMENTARI
- ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale, l'esercizio del gioco pubblico fisico e lecito e si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevenzione del Disturbo da Gioco d'Azzardo (DGA) come definito dalla quinta edizione del "Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali" (APA, DSM-5 2013) ed ivi inserito nella categoria delle dipendenze e, precisamente, nei "Disturbi correlati dall'Uso di Sostanze e di Disturbi da Addiction", disturbo inserito dal 2018 nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che evidenzia le principali caratteristiche dell'*addiction*, quali - l'intenso e persistente desiderio di giocare d'azzardo e l'impossibilità di resistervi (*craving*)

- l'insorgenza di sintomi quali irrequietezza, ansia, disforia, disturbi del sonno ecc. quando si è impossibilitati a giocare (astinenza)
- la necessità di giocare somme di denaro sempre più ingenti e con maggiore frequenza per riprodurre il medesimo vissuto di euforia e gratificazione (tolleranza)
e che provoca distorsioni cognitive, perdita della capacità di gestire il denaro, problemi legali, perdita del lavoro e dei legami affettivi significativi, connotandosi come una compromissione clinicamente significativa dei vari aspetti (economici, lavorativi e relazionali) dell'individuo e dei suoi familiari, che si sviluppa gradualmente o in modo rapido a seconda della vulnerabilità di base della persona, della presenza di stati di disagio emotivo, associandosi spesso a comorbidità con altri comportamenti maladattivi e ad elevati rischi di suicidio;

b) promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio comunale di fenomeni di dipendenza, che rappresentano un problema crescente di salute pubblica e comportano costi sociali per la collettività sostenuti dal Servizio Pubblico per le Dipendenze (SerD), che è deputato alla informazione, prevenzione, cura e riabilitazione da DGA e lavora in rete con altri servizi sanitari, i servizi sociali comunali, i medici di medicina generale, gli uffici scolastici, le associazioni del terzo settore, gli amministratori di sostegno ecc. in un approccio multimodale, multi disciplinare e integrato al trattamento del giocatore patologico ed in favore dei suoi familiari, tramite un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) - ambulatoriale, semiresidenziale e/o residenziale - secondo le linee di indirizzo deliberate dalla Giunta Regionale il 6 settembre 2016;

c) salvaguardia dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco; tutela del contesto urbano e della sicurezza urbana; contenimento dell'impatto del gioco pubblico sulla viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica;

d) contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica per l'imprenditoria del gioco pubblico lecito e di tutela della concorrenza, sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea, con il poterdovere dell'ente locale - riconosciuto da uniforme e consolidata giurisprudenza costituzionale e amministrativa - di attuare interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco ai fini della tutela della salute.

2. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento, per quanto di competenza del Comune di Prato, sono gestiti dallo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) e si svolgono in conformità anche a quanto disposto dal D.P.R. 160/2010, avente ad oggetto il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133".

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si applica la specifica normativa vigente, quale di seguito elencata:

a) il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) ed in particolare gli articoli 86, 88 e 110

b) l'articolo 1 del Decreto Legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro

c) l'articolo 14-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, che istituisce l'imposta sugli apparecchi da intrattenimento

d) l'articolo 38 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 1 della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, sul nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento

e) l'articolo 22, comma 6, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, su misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento

f) l'articolo 1, comma 533 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che istituisce l'elenco:

- dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali AWP e VLT, per i quali l'Amministrazione dei Monopoli rilascia il nulla osta e il codice identificativo univoco

- dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali AWP e VLT

- di ogni altro soggetto che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti precedenti, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco

g) il Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 sull'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché sulle prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi

h) l'articolo 38 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni e integrazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, su commercializzazione dei giochi pubblici e misure di contrasto del gioco illegale

i) il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - AAMS 18 gennaio 2007 che, sostituendo la disciplina prevista per i punti di vendita di cui al Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, individua il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati

j) l'articolo 24, comma 12 e seguenti, della Legge 7 luglio 2009 n. 88, che prevede l'esclusione dall'accesso al gioco on-line da parte di minori, l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario e il cosiddetto "conto di gioco" per un'autolimitazione da parte del giocatore dei propri limiti di spesa settimanale o mensile, con conseguente inibizione dell'accesso al sistema

k) l'articolo 15-*bis* del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, con varie disposizioni su poteri e attribuzioni di accertamento e controllo

l) la Deliberazione della Giunta regionale Toscana 5 ottobre 2009, n. 860 "Linee di indirizzo sugli interventi di prevenzione, formazione e trattamento del gioco patologico"

m) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, sulla disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.

n) l'articolo 1, commi da 64 a 82, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Stabilità 2011) che aggiorna lo schema di convenzione tipo delle concessioni per l'esercizio e la raccolta dei giochi pubblici per contrastare la diffusione dell'illegalità e le infiltrazioni della criminalità organizzata e tutelare la sicurezza, l'ordine pubblico ed i consumatori, specie minori d'età

o) l'articolo 24 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, che introduce il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto

p) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011, avente ad oggetto la determinazione dei criteri e dei parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi AWP e VLT

q) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011, con nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, della Legge 220/2010, la cui iscrizione costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento

r) l'articolo 10, comma 9-*octies*, del Decreto Legge 2 marzo 2012, 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, che dispone una gara (cosiddetto "bando Monti") per la selezione dei soggetti che raccolgono scommesse

s) il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 (cosiddetto "Balduzzi"), convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012 n. 189, che all'articolo 5 aggiorna i LEA per le persone affette da ludopatia e all'articolo 7 prevede forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante apparecchi AWP territorialmente prossimi a istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, introducendo nell'ordinamento i cosiddetti "luoghi sensibili"

t) la Legge Regionale Toscana 18 ottobre 2013, n. 57, come modificata con Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 85 e con Legge Regionale 23 gennaio 2018, n. 4

u) il decreto del vice direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) n. 29458 del 23 aprile 2013, che approva le convenzioni di concessione per l'esercizio dei giochi pubblici (scommesse) di cui all'articolo 10, comma 9-*octies*, del Decreto Legge 2 marzo 2012, 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44

v) l'articolo 1, comma 133, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015), che ha finanziato il Servizio Sanitario Nazionale per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da

gioco d'azzardo e riorganizzato il relativo Osservatorio nazionale

w) l'articolo 1, comma 643, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) sulle procedure di regolarizzazione per emersione fiscale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza collegamento al totalizzatore nazionale di ADM

x) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 11 marzo 2015, n. 26/R, "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 18 ottobre 2013, n. 57"

y) l'articolo 1, comma 926, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016) sulla emersione fiscale dei soggetti attivi anche successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale di ADM, e che non avevano aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui alla Stabilità 2015

z) l'articolo 1, comma 936, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016), che ha disposto siano definite, in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti locali, le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico ed i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età

aa) i regimi amministrativi applicabili alle attività di gioco e la loro concentrazione, come definiti ai punti 83, 84 e 85 della Tabella A allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222

bb) la deliberazione della Giunta Regionale Toscana 9 luglio 2018, n. 771, che ha approvato il Piano regionale di contrasto al gioco d'azzardo

cc) l'articolo 9 del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 (cosiddetto "Dignità"), convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, che dispone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi e scommesse

dd) l'articolo 9-bis del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, che impone sui tagliandi delle lotterie istantanee dei messaggi in lingua italiana con avvisi sui rischi connessi al gioco d'azzardo, e dispone formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro su alcuni apparecchi da intrattenimento e nelle aree e nei locali dove essi vengano installati

ee) l'articolo 9-quater del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, che dispone che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori

ff) l'articolo 9-quinquies del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, che istituisce il logo "No Slot" presso il Ministero dello Sviluppo Economico e consente ai Comuni di prevedere il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo a favore dei pubblici esercizi e dei circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare VLT e AWP

gg) l'articolo 1, comma 569, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che incarica ADM, a decorrere dal luglio 2019 e avvalendosi di SOGEI Spa con applicativo S.M.A.R.T., di mettere a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi VLT, per monitorare il rispetto delle limitazioni orarie e irrogare le sanzioni

hh) la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 392 del 25 marzo 2019, che detta indirizzi per la realizzazione dei percorsi formativi obbligatori per i gestori e il personale degli esercizi di gioco;

ii) la delibera n. 132/19 del 18 aprile 2019 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGICOM) che approva le linee guida sulle modalità attuative del divieto di pubblicità di giochi e scommesse di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87

jj) l'articolo 25 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che proroga il termine da cui non è più possibile rilasciare nulla osta per AWP, fissandolo al nono mese successivo alla data di pubblicazione del D.M. recante le regole tecniche di produzione dei nuovi AWPR da ambiente remoto

kk) l'articolo 27 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, che istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso ADM, a decorrere dall'esercizio 2020, la cui iscrizione costituisce titolo abilitativo all'esercizio di attività legate al gioco pubblico

ll) l'articolo 30 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, che fa divieto di essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico agli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali

mm) il Decreto Ministero Sviluppo Economico del 20 dicembre 2019, n. 181, "Regolamento recante le

condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo No Slot", che disciplina anche la segnalazione telematica al SUAP territorialmente competente

nn) l'articolo 104 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, che modifica l'articolo 110 del T.U.L.P.S. per rendere non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro quegli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro attualmente privi di regole tecniche di produzione, attribuendo a ADM il potere di ordinare la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi con modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti

oo) ogni altro atto normativo e provvedimento di ADM in materia di gioco pubblico fisico lecito, per quanto applicabile.

2. Si richiama - pur senza poterle riconoscere carattere cogente in assenza del D.M. di recepimento previsto dall'articolo 1, comma 936, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - la valenza, giurisprudenzialmente assentita, delle decisioni assunte nella massima sede di coordinamento amministrativo tra Stato, Regioni ed Enti locali, ovvero l'intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 7 settembre 2017 n. 103 sulle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM): istituita come Agenzia delle Dogane con Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha incorporato l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) ai sensi dell'articolo 23-quater del Decreto legge n. 95/2012, assumendo la denominazione complessiva di ADM; si occupa istituzionalmente dei giochi pubblici

Giochi pubblici: i giochi definiti dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il cui esercizio è riservato allo Stato, che ne effettua la gestione direttamente o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità

Giochi fisici (off line): i giochi pubblici distribuiti sul territorio ed effettuati in esercizi e locali aperti al pubblico, tramite personale addetto e/o apparecchi da intrattenimento messi a disposizione della clientela; per taluni di tali giochi esiste possibilità di intervento comunale con misure di contrasto al DGA

Giochi a distanza (on line o gambling): i giochi pubblici distribuiti per via telematica, tramite internet e telefonia; sono sottratti, per loro natura, alla possibilità di intervento comunale con misure di contrasto al DGA

Giochi leciti: quelli la cui offerta è consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente, e segnatamente quelli non compresi nella tabella dei giochi proibiti

Giochi numerici a quota fissa: Lotto, 10 e Lotto, Million Day

Giochi numerici a totalizzatore: Superenalotto, SuperStar, SiVinceTutto, Eurojackpot, Win for Life

Concorsi Pronostici Sportivi: Totocalcio, il9, Totogol

Apparecchi da intrattenimento e svago senza vincita in denaro: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S.; gli elementi di abilità fisica, mentale o strategica e di puro intrattenimento prevalgono sull'elemento aleatorio; l'installazione è consentita alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S. e in tutti gli esercizi soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.

Apparecchi da intrattenimento e svago con vincita in denaro: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, lettere "a" e "b", del T.U.L.P.S.

AWP (Amusement With Prices), detti anche New Slot: gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del T.U.L.P.S.; dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti di ADM e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni; disciplinati dal decreto direttoriale AAMS 4 dicembre 2003, come modificato dal decreto interdirettoriale 19 settembre 2006, e

dall'articolo 1, comma 918, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; si attivano con l'introduzione di moneta e prevedono un costo, per ciascuna partita, non superiore a 1 euro; la durata minima della partita non può essere inferiore a 4 secondi; la distribuzione di vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a 100,00 euro, avviene subito dopo la conclusione della partita esclusivamente in monete; le vincite sono computate da ciascun apparecchio, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di partite; l'utilizzo è vietato ai minori di 18 anni; non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali; proceduralmente si applica l'articolo 86 del T.U.L.P.S.

Possono essere installati in tutti gli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. e precisamente in:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande
- ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti
- stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione
- sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box
- esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.
- alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
- circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande
- agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.
- punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
- esercizi commerciali o pubblici diversi dai precedenti o in circoli privati per i quali sia stata rilasciata la specifica licenza di cui al terzo comma dell'articolo 86 del T.U.L.P.S.

Videolottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del T.U.L.P.S.; facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema di elaborazione della rete stessa; la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento è contenuta nel decreto direttoriale del Ministero Economia e Finanze del 22 gennaio 2010; l'utilizzo è vietato ai minori di anni 18; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.

Possono essere installati esclusivamente in:

- sale bingo di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in misura non superiore a 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del bingo
- agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, n. 111, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto direttoriale del 30 giugno 2006, n. 22503
- agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto interdirettoriale del 12 maggio 2006, n. 16109;
- negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
- sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori;
- esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.

Scommesse a Quota Fissa (ippiche, su eventi sportivi e non): la somma è preventivamente concordata tra concessionario e scommettitore e, in caso di vincita, quest'ultimo riceve una somma pari alla posta moltiplicata per la quota prefissata; per quanto qui interessa, l'accettazione delle giocate fisiche viene effettuata presso le agenzie sportive, i negozi ed i corner sportivi

Scommesse a Totalizzatore (ippiche, su eventi sportivi e non): l'ammontare dei montepremi, ottenuto dalla raccolta complessiva meno l'importo del prelievo, è ripartito tra gli scommettitori vincenti secondo le modalità normativamente previste per ciascuna specifica tipologia di scommessa; per quanto qui interessa,

l'accettazione delle giocate fisiche viene effettuata presso le agenzie sportive, i negozi ed i corner sportivi

Negozi di gioco: il punto di vendita di gioco che ha come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – nonché dall'articolo 1-*bis*, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i giochi su base ippica – come riscontrabile dall'organizzazione, attività e impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dotazioni minime previsti nel capitolato tecnico; è affiliato a un concessionario riconosciuto dallo Stato; la raccolta di scommesse è attività comunque prevalente; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.

Punto di gioco (“corner”): il punto di vendita di gioco che ha come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario riconosciuto dallo Stato; la raccolta di scommesse è attività comunque secondaria rispetto a quella prevalente di rivendita tabacchi, commercio e/o somministrazione; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.

Punto di raccolta di gioco: il punto di vendita di gioco, attivo alla data del 30 ottobre 2014 o anche successivamente, che comunque offriva scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale di ADM, poi regolarizzato con le procedure di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) o di cui all'articolo 1, comma 926, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016); è affiliato ad un concessionario (denominato “gestore”) riconosciuto dallo Stato; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.

Centri di scommesse: secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera “d” della L.R. 57/2013, come sostituito dalla L.R. 4/2018, comprendono tutte le strutture dedicate, in via esclusiva o non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.

Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato “Bingo”: quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29; dotate di attrezzature informatiche per la facilità e la trasparenza del gioco, offrono servizi di accoglienza e intrattenimento per favorire l'incontro e la socializzazione; il controllo del gioco è riservato allo Stato, che lo esercita tramite ADM; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.

Concessionario: società individuata dallo Stato, in esito alle procedure di selezione ad evidenza pubblica indette con i bandi di gara del 14 aprile 2004 e dell'8 agosto 2011, per gestire la rete telematica per il gioco lecito

Produttore: chi, iscritto all'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della Legge 266/2005, costruisce un apparecchio di gioco nel territorio comunitario e intende commercializzarlo nel territorio nazionale

Importatore: chi, iscritto all'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della Legge 266/2005, immette in libera pratica nel territorio nazionale, per essere ivi tecnicamente verificati o installati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, finiti in ogni loro parte e prodotti fuori dal territorio comunitario

Distributore: chi esercita l'attività di fornitura di apparecchi di apparecchi da gioco, derivanti dalle attività di produzione e importazione autorizzate, agli esercizi abilitati all'installazione e alle sale giochi

Gestore: chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo

Esercente: il titolare di licenza di pubblica sicurezza o di autorizzazione comunale di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.

ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina:

a) i procedimenti amministrativi per l'avvio, le variazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali che offrono giochi pubblici, fisici e leciti con vincite in denaro e che rientrano nelle competenze del SUEAP, al fine di contrastare i fenomeni patologici, disincentivare l'accesso al gioco di pura alea, valorizzarne l'aspetto ludico e la socializzazione, favorire la diffusione di un atteggiamento critico e consapevole del rischio di compulsività;

b) l'identificazione a livello locale di ulteriori luoghi sensibili, oltre quelli già individuati dalla Regione;

- c) i requisiti strutturali dei locali;
- d) le dotazioni di parcheggi;
- e) i divieti e le prescrizioni per l'esercizio delle attività di gioco;
- f) la vigilanza e le sanzioni.

2. Non sono disciplinati dal presente regolamento, restandone esclusi in particolare per quanto riguarda l'osservanza dei divieti di cui all'art. 5:

- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "a" del T.U.L.P.S. (gru, pesche verticali o orizzontali ecc.), elettromeccanici e privi di monitor; interagiscono con il giocatore per consentirgli di esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica, con esclusione di elementi di gioco basati specificamente su alea programmata; sono attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro; distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica (di valore non superiore a 20 volte il costo della partita: massimo 20 euro), con esclusione della possibilità di conversione del premio stesso in denaro ovvero in altri premi di qualunque specie;

- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c" del T.U.L.P.S. (generalmente noti come videogiochi); interagiscono con il giocatore per consentirgli di esprimere la sola abilità fisica, mentale o strategica, con assenza di qualsiasi componente aleatoria; non distribuiscono premi, la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;

- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" del T.U.L.P.S., differenti dagli apparecchi di cui alle lettere "a" e "c" (cosiddetti "Ticket Redemption"), che erogano tagliandi da cumulare per ottenere premi;

- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-ter" del T.U.L.P.S., meccanici e elettromeccanici (biliardi, elettrogrammofoni, calcio balilla, flipper, freccette e dardi, congegni a vibrazione tipo "Kiddie rides", giochi a gettone azionato da ruspe e apparecchi simili); sono attivabili a moneta o gettone ovvero affittati a tempo;

- le lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (Gratta-e-vinci, Win for Life, 10 e lotto e simili), vendute direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, in quanto generi di monopolio di Stato, che ne competenza esclusiva e diretta;

- i giochi numerici a quota fissa (Lotto, 10 e Lotto, Million Day) e a totalizzatore (Superenalotto, SuperStar, SiVinceTutto Superenalotto, Eurojackpot, Win for Life) e i concorsi pronostici sportivi (Totocalcio, il9, Totogol), tradizionalmente caratterizzati da tempi e ritualità a minor rischio di compulsività del gioco e che sono comunque generali di monopolio di Stato;

- le sale dedicate esclusivamente al gioco denominato "Bingo", nei quali la condivisione dell'esperienza ludica con i compagni di tavolo offre un valore socializzante non presente nel gioco gestito individualmente; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

- le sale biliardo e le sale bowling, dedicate esclusivamente a tali giochi, in ragione della loro natura di attività sportiva riconosciuta dal CONI; proceduralmente si applica l'articolo 86 del T.U.L.P.S.

- le attività di spettacolo viaggiante, esercitate su area pubblica e autorizzate a norma dell'articolo 69 del T.U.L.P.S.;

- le attività in cui è prevalente l'intrattenimento mediante forme di spettacolo che si svolgono senza la contestuale offerta di gioco lecito.

ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI COSIDDETTI "SENSIBILI"

1. Si richiamano integralmente i divieti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della L.R. 57/2013, come sostituito dall'articolo 4 della L.R. 4/2018, con i luoghi cosiddetti "sensibili" ivi individuati e qui di seguito riportati:

- a) istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell'infanzia, nonché i nidi d'infanzia;
- b) luoghi di culto;

c) centri socio-ricreativi e sportivi, purché risultino facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità, e purché tali centri siano sedi operative e non solo amministrative o legali;

d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;

e) istituti di credito e sportelli bancomat;

f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della L.R. 57/2013, tenuto conto dell'impatto sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica, si individuano nel territorio comunale, quali ulteriori luoghi cosiddetti "sensibili" soggetti alla disciplina della distanza di cui all'articolo 4, comma 1, della medesima Legge Regionale, i seguenti luoghi di costante aggregazione e di sosta prolungata dei cittadini per lo studio, il tempo libero e la cura:

- oratori

- discoteche

- biblioteche e musei

- il giardino pubblico di via Cristoforo Colombo

- il giardino pubblico di via del Guado a Santa Lucia

- il giardino pubblico di viale Montegrappa angolo via dello Zamputo

- il giardino pubblico della Passerella in via Sant'Antonio

- il parco pubblico della Liberazione e della Pace (ex ippodromo) in via Roma

- il parco pubblico di Villa Fiorelli in via di Galceti

- stazioni e fermate ferroviarie

- terminal di autobus di linee urbane ed extraurbane

- ambulatori medici, punti prelievi e centri di primo soccorso

3. Al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico lecito nel territorio comunale e incentivare la promozione di modalità alternative di pubblico intrattenimento, l'installazione di apparecchi per il gioco e la raccolta di scommesse non sono inoltre consentiti:

- nei locali di proprietà del Comune e delle società partecipate;

- negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in temporanea concessione, compresi i dehor, seppur debitamente autorizzati

- nel centro storico, quale delimitato dalle mura medievali, anche per esigenze di decoro urbano e di tutela del patrimonio storico-monumentale.

4. La sommatoria dei luoghi cosiddetti "sensibili" di cui ai commi 1, 2 e 3 e dei conseguenti divieti di cui all'articolo 4 della Legge Regionale 57/2013 e sue modificazioni e integrazioni non ottiene alcun effetto espulsivo del gioco pubblico lecito dal territorio comunale di Prato, restando consentito l'esercizio della libertà imprenditoriale di nuova offerta di gioco fisico, seppure limitato dall'interesse pubblico alla tutela del diritto alla salute.

5. La verifica del requisito della distanza minima dai luoghi cosiddetti "sensibili" è effettuata dal Comune mediante sopralluogo, eventualmente in contraddittorio con l'interessato, soltanto a seguito di formale domanda telematica di autorizzazione e, nel caso di VLT e centri di scommesse, di specifica richiesta in tal senso da parte della Questura territorialmente competente.

L'elenco dettagliato dei luoghi sensibili, regionali e locali, è comunque disponibile nel sito istituzionale del SUEAP. Il Comune non è tenuto ad effettuare mappature né valutazioni istruttorie preventive e scritte in merito alla sussistenza del requisito della distanza.

ART. 6 - REQUISITI SOGGETTIVI E RAPPRESENTANZA

1. I requisiti morali previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. devono essere posseduti dal titolare, dall'imprenditore individuale, da tutti i soci nelle società di persone, dal legale rappresentante e dagli amministratori nelle società di capitale che intendono gestire una delle attività di gioco di cui al presente regolamento. Nei loro confronti, inoltre, non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 159/2010 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). I requisiti morali e l'assenza degli impedimenti di cui alle leggi antimafia devono essere autodichiarati dagli interessati.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 28, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, gli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il titolare dell'attività di gioco può condurre l'esercizio mediante la nomina, ai sensi degli articoli 8 e 93 del T.U.L.P.S., di uno o più rappresentanti, ciascuno dei quali deve essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare e di cui al precedente comma 1. La nomina di rappresentanti per le attività di gioco di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. (AWP) deve essere oggetto di apposita comunicazione al SUAP, redatta sull'apposita modulistica, da effettuarsi contemporaneamente all'avvio della loro conduzione dell'attività. La nomina di rappresentanti per le attività di gioco di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. (VLT, scommesse e Bingo) deve essere oggetto di apposita comunicazione alla Questura territorialmente competente, redatta sull'apposita modulistica, da effettuarsi contemporaneamente all'avvio della loro conduzione dell'attività.

ART. 7 - REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI

1. Agli spazi per il gioco con vincita in denaro ed ai centri di scommesse, come sopra definiti, che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente, è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

a) non possono essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004;

b) possono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per le medie e grandi strutture di vendita esercitate in forma di centro commerciale ai sensi della vigente normativa regionale sul commercio;

c) superficie utile minima di mq 50, computata escludendo l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi e altre aree non aperte al pubblico;

d) destinazione d'uso conforme ai vigenti strumenti urbanistici;

e) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti e alla dotazione di servizi igienici (almeno due, di cui uno destinato in via esclusiva all'utenza e dotato di antibagno ed uno destinato agli operatori e dotato di antibagno e spogliatoio, conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche);

f) assenza di barriere architettoniche che ostacolano l'accessibilità ai disabili oppure obbligo di rimozione delle barriere medesime, qualora sia richiesto un titolo edilizio per eseguire lavori nei locali;

g) rispetto dei limiti di rumorosità interna ed esterna, previsti dalle vigenti disposizioni normative e del vigente piano comunale di classificazione acustica, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi;

h) conformità dell'impianto elettrico, degli altri impianti e delle attrezzature alle vigenti norme;

i) rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione incendi;

l) rispetto della vigente normativa di settore in materia di fumi, compresa la conduzione al tetto dell'aria estratta dai locali per fumatori;

m) possesso degli standard di parcheggio, come individuati all'articolo 7.

2. Ai soli spazi per il gioco con vincita in denaro è richiesto, in aggiunta ai precedenti, il possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'articolo 153 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

ART. 8 - DOTAZIONE DI PARCHEGGI

1. In aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dal regolamento urbanistico comunale, gli spazi per il gioco con vincita in denaro e i centri di scommesse che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente, devono disporre di parcheggi di relazione a servizio della clientela, funzionale all'attività, anche in caso di variazione o ampliamento di attività esistente, in misura pari a mq ... per ogni mq di superficie utile, come definita dall'articolo 3 del presente regolamento, qualora tale superficie risulti superiore a mq 250

2. I parcheggi di relazione devono essere individuati su area privata ed essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti della sala giochi, del centro di scommesse o dell'esercizio autorizzato ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S. Tali parcheggi devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente dai clienti stessi. Possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.

3. I parcheggi di relazione devono essere generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza. Possono altresì essere localizzati anche in altra area o in un'unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a 100 metri lineari, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio di relazione, e purché collegata alla struttura di vendita del gioco pubblico con un percorso pedonale protetto (marciapiede o attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

4. In ogni caso i parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree di cui sia consentito l'uso pubblico nelle ore di apertura dell'esercizio.

5. I parcheggi di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni.

ART. 9 - ESERCIZIO DEL GIOCO CON VINCITA IN DENARO TRAMITE AWP

1. L'apertura, l'ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede degli spazi per il gioco con vincita in denaro che mettono a disposizione della clientela gli apparecchi che erogano vincite in denaro ai sensi dell'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S. - con esclusione delle installazioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento - sono soggetti, come art. 86 T.U.L.P.S., a istanza di autorizzazione da presentare al SUEAP, ai sensi del punto 83 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016.

2. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

a) dati anagrafici del richiedente;

b) dati dell'impresa;

c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento all'insegna di esercizio, alla superficie utile e alla superficie destinata ai giochi, con indicazione del loro numero e tipologia;

d) superficie destinata a parcheggio a servizio dell'attività;

e) dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e antimafia;

f) dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica e igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali, di sicurezza degli impianti e per la prevenzione degli incendi;

g) planimetria 1:100 ai fini dei requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;

h) relazione tecnica dettagliatamente descrittiva delle tipologie di giochi offerte alla clientela e delle aree separate specificamente dedicate ai giochi leciti consentiti ai soggetti minori in età compresa tra 14 e 18 anni;

i) autocertificazione del rispetto della distanza minima della sede dell'esercizio di gioco dai luoghi cosiddetti sensibili di cui all'articolo 4 della L.R. 57/2013, quali complessivamente individuati ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 del presente regolamento;

l) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato;

m) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 del T.U.L.P.S. e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici.

3. In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza di cui al comma 1 ed è trasmessa a cura del SUEAP al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, come previsto al punto 83 della Tabella "A" allegata al D.Lgs. 222/2016.

4. In ogni caso, per avviare l'esercizio di ciascun apparecchio AWP, è necessario che il proprietario abbia il collegamento con la rete di uno dei concessionari.

5. Nel rispetto dei limiti quantitativi massimi previsti dalla normativa vigente, del contingentamento fissato da ADM e delle distanze minime dai luoghi sensibili, nonché nel rispetto dei divieti specifici disposti dal presente regolamento, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a" del T.U.L.P.S. possono essere installati, senza necessità di ulteriore titolo abilitativo, ma previa comunicazione al SUEAP, in:

a) bar, caffè, enoteche, mescite ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;

b) ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;

c) stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per elioterapia e balneazione;

d) sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box;

e) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

f) alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;

g) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;

h) esercizi di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

i) punti di vendita di gioco, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

l) esercizi commerciali o pubblici diversi dai precedenti ovvero altre aree aperte al pubblico od in circoli privati per i quali sia stata rilasciata la specifica licenza di cui al terzo comma dell'articolo 86 del T.U.L.P.S.

6. La comunicazione al SUAP dell'installazione di apparecchi negli esercizi di cui al comma 7 è assolta in modalità telematica, compilando l'apposito modulo disponibile nel sito istituzionale del Comune.

7. Nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente, del contingentamento fissato da ADM e delle distanze minime dai luoghi sensibili, nonché nel rispetto dei divieti specifici disposti dal presente regolamento, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del T.U.L.P.S. possono essere anche installati, previa autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del T.U.L.P.S., nei seguenti luoghi:

a) edicole, con esclusione dei chioschi ubicati su suolo pubblico;

b) tabaccherie e rivendite di generi di monopolio;

c) circoli o associazioni private sprovvisti di somministrazione di alimenti e bevande

d) esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all'articolo 86, primo o secondo comma, e di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S.

8. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 7 deve essere presentata al SUAP in modalità telematica, tramite STAR, corredata dei dati e delle dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

9. Si applicano comunque le disposizioni previste dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal decreto Ministero Economia e Finanze - AAMS 27 luglio 2011.

10. Negli esercizi di cui al presente articolo sono vietati l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi videoterminali (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b" del T.U.L.P.S.

ART. 10 - ESERCIZIO DEL GIOCO CON VINCITA IN DENARO TRAMITE VLT

1. L'apertura, l'ampliamento, le variazioni societarie e il trasferimento di sede degli spazi per il gioco con vincita in denaro che mettono a disposizione della clientela gli apparecchi che erogano vincite in denaro ai sensi dell'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S. (VLT) sono soggetti, come articolo 88 del T.U.L.P.S., a istanza di autorizzazione, ai sensi del punto 84 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016.

2. La domanda di autorizzazione per l'installazione di apparecchi VLT deve essere redatta compilando l'apposito modulo messo a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno con circolare n. 557/PAS/U/003881/12001(1) del 19/03/2018, come pubblicato nel sito istituzionale della Polizia di Stato.

La procedura in STAR già prevede le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà relativi ai dati del richiedente l'autorizzazione e dell'impresa che intende esercitare l'attività e ai vari requisiti personali e tecnici prescritti, e in particolare le dichiarazioni da rendere ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 relativamente al rispetto:

- della concessione governativa
- dei regolamenti di polizia urbana e annonaria
- dei regolamenti di igiene e sanità
- dei regolamenti edilizi
- delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso
- delle disposizioni di legge e di regolamenti regionali e comunali in base alle quali la sala con apparecchi VLT deve essere ubicata ad una distanza minima da siti e luoghi indicati come sensibili.

3. L'istanza può essere presentata, a scelta dell'interessato:

- in modalità telematica al SUAP, che la trasmette al Questore di Prato
- direttamente al Questore di Prato.

4. Nell'ambito temporale del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, il Questore provvede alla verifica delle dichiarazioni, secondo le disposizioni di cui agli articoli 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, chiedendo al Comune territorialmente competente di procedere al controllo delle dichiarazioni dell'istante, esprimendosi in particolare in merito al rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili prescritte dalla normativa regionale e dal presente regolamento.

5. Se il Comune attesta la conformità dei locali sede dell'esercizio di gioco alle previsioni in tema di distanze minime, il Questore, ricorrendo anche gli ulteriori presupposti soggettivi e oggettivi dell'autorizzazione, rilascia all'istante la licenza di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S. che ha durata permanente.

6. Se il Comune rileva il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili prescritte dalla normativa regionale e dal presente regolamento, il Questore è tenuto al diniego dell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S., previo preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-*bis* della L. 241/1990.

7. Qualora il Comune non si pronunci in merito al rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili prescritte dalla normativa regionale e dal presente regolamento entro il termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S., il Questore, accertata la sussistenza degli altri requisiti, provvede comunque a concedere il titolo di polizia.

8. Sono fatti salvi i poteri di autotutela del Questore qualora il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili prescritte dalla normativa regionale e dal presente regolamento emerga successivamente al rilascio della licenza di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S.

9. E' consentito avvalersi di rappresentanti nella conduzione dell'attività, i quali devono presentare al Questore territorialmente competente apposita dichiarazione di consenso, redatta compilando l'apposito modulo - messo a disposizione dal Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno con circolare n. 557/PAS/U/003881/12001(1) del 19/03/2018, come pubblicato nel sito istituzionale della Polizia di Stato e richiamato anche nel sito istituzionale di questo Comune - per la conduzione, quale rappresentante del titolare, dell'esercizio per il quale si chiede la licenza. Nel medesimo modulo i rappresentanti devono dichiarare di essere in possesso dei medesimi requisiti personali richiesti al titolare.

10. Sono ammesse variazioni successive dei rappresentanti per nuove nomine, revoche o sostituzioni. In tali casi va resa una dichiarazione alla Questura territorialmente competente, utilizzando altro specifico modulo - messo a disposizione dal Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno con circolare n. 557/PAS/U/003881/12001(1) del 19/03/2018, come pubblicato nel sito istituzionale della Polizia di Stato - per sottoporre i nuovi rappresentanti ai medesimi controlli di pubblica sicurezza e le conseguenti variazioni sulla licenza.

10. Per avviare l'esercizio dell'apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio VLT con la rete di uno dei concessionari.

11. In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza di autorizzazione ed è trasmessa a cura del SUEAP al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, come disposto al punto 84 della Tabella "A" allegata al D.Lgs. 222/2016.

ART. 11 - ATTIVITA' DEI CENTRI DI SCOMMESSE

1. L'apertura, l'ampliamento, le variazioni societarie e il trasferimento di sede dei centri di scommesse sono soggetti, come articolo 88 del T.U.L.P.S., a istanza di autorizzazione, ai sensi del punto 85 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016.

2. La domanda di autorizzazione per l'esercizio di centri di scommesse deve essere redatta compilando l'apposito modulo messo a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno con circolare n. 557/PAS/U/003881/12001(1) del 19/03/2018, come pubblicato nel sito istituzionale della Polizia di Stato.

La procedura in STAR già prevede le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà relativi ai dati del richiedente l'autorizzazione e dell'impresa che intende esercitare l'attività e ai vari requisiti personali e tecnici prescritti, e in particolare le dichiarazioni da rendere ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 relativamente al rispetto:

- della concessione governativa
- dei regolamenti di polizia urbana e annonaria
- dei regolamenti di igiene e sanità
- dei regolamenti edilizi
- delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso
- delle disposizioni di legge e di regolamenti regionali e comunali in base ai quali la sala per la raccolta di scommesse deve essere ubicata ad una distanza minima da siti e luoghi indicati come sensibili.

3. L'istanza deve essere presentata, a scelta dell'interessato:

- in modalità telematica al SUAP, che la trasmette al Questore di Prato
- direttamente al Questore di Prato.

4. Nell'ambito temporale del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, il Questore provvede alla verifica delle dichiarazioni, secondo le disposizioni di cui agli articoli 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, chiedendo al Comune territorialmente competente di procedere al controllo delle dichiarazioni dell'istante, esprimendosi in merito in particolare in merito al rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili prescritte dalla normativa regionale e dal presente regolamento.

5. Se il Comune attesta la conformità dei locali sede dell'esercizio di gioco alle previsioni in tema di distanze minime, il Questore, ricorrendo anche gli ulteriori presupposti soggettivi e oggettivi dell'autorizzazione, rilascia all'istante la licenza di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S. che ha durata permanente.

6. Se il Comune rileva il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili prescritte dalla normativa regionale e dal presente regolamento, il Questore è tenuto al diniego dell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S., previo preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-bis L. 241/1990.

7. Qualora il Comune non si pronuncia, in merito al rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili prescritte dalla normativa regionale e dal presente regolamento, entro il termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S., il Questore, accertata la sussistenza degli altri requisiti, provvede comunque a concedere il titolo di polizia.

8. Sono fatti salvi i poteri di autotutela del Questore qualora il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili prescritte dalla normativa regionale e dal presente regolamento emerga successivamente al rilascio

della licenza di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S.

9. E' consentito avvalersi di rappresentanti nella conduzione dell'attività, i quali devono presentare al Questore territorialmente competente apposita dichiarazione di consenso, redatta compilando l'apposito modulo - messo a disposizione dal Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno con circolare n. 557/PAS/U/003881/12001(1) del 19/03/2018, come pubblicato nel sito istituzionale della Polizia di Stato - per la conduzione, quale rappresentante del titolare, dell'esercizio per il quale si chiede la licenza. Nel medesimo modulo i rappresentanti devono dichiarare di essere in possesso dei medesimi requisiti personali richiesti al titolare.

10. Sono ammesse variazioni successive dei rappresentanti per nuove nomine, revoche o sostituzioni. Anche in tali casi va resa una dichiarazione alla Questura territorialmente competente, utilizzando altro specifico modulo - messo a disposizione dal Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno con circolare n. 557/PAS/U/003881/12001(1) del 19/03/2018, come pubblicato nel sito istituzionale della Polizia di Stato - per sottoporre i nuovi rappresentanti ai medesimi controlli di pubblica sicurezza e per le conseguenti variazioni sulla licenza.

11. La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza di autorizzazione ed è trasmessa a cura del SUEAP al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, come disposto al punto 85 della Tabella "A" allegata al D.Lgs. 222/2016.

ART. 12 - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzate ai sensi dell'articolo 48 della L.R. 62/2018 devono essere esercitate in locali distinti e separati da quelli ove si esercitano le attività di gioco. A tal fine, le sedi delle rispettive attività devono rimanere distinte e differenziate e, assieme ad esse, tutto l'apparato organizzativo ed il personale impiegato, evitando in tal modo fenomeni di commistione e/o cogestione.

2. È consentita l'attività congiunta di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera "a", numero 2, della L.R. 62/2018, previa presentazione allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

- a) dall'insegna di esercizio risulti chiaramente la destinazione principale all'attività di gioco;
- b) l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non sia autonomo rispetto all'attività di gioco;
- b) l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
- c) l'area di somministrazione non sia accessibile direttamente dalla pubblica via e si trovi collocata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;
- d) l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa;
- e) la superficie di somministrazione non sia superiore al 25% della superficie utilizzata per l'attività di gioco.

ART. 13 - SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA'

1. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'esercizio, senza che si determini un concomitante incremento dell'offerta di gioco, non costituisce nuova installazione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della L.R. 57/2013 (come sostituito dall'articolo 4 della L.R. 4/2018) e non comporta l'obbligo del rispetto delle distanze dai luoghi sensibili di cui all'art. 5 del presente regolamento. .

2. A motivo della natura personale delle autorizzazioni di polizia rilasciate ai sensi del T.U.L.P.S., il subingresso nell'attività di gioco è comunque soggetto ad autorizzazione da richiedere al SUAP (ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S.) e/o alla Questura (ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.), allegando dichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi e circa il titolo di trasferimento dell'attività.

ART. 14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. La cessazione dell'attività di un esercizio di gioco è soggetta a comunicazione al SUAP (per le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S.) e/o alla Questura (per le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.), da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento.

ART. 15 - POTERI SINDACALI

1. L'orario al pubblico delle attività degli spazi per il gioco con vincita in denaro e dei centri di scommesse, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi AWP e VLT ovunque installati nel territorio comunale, sono disciplinati dal Sindaco con apposita ordinanza ai sensi dell'articolo 50 del T.U.E.L., sulla base di dati statistico-epidemiologici (numero e tipologia degli esercizi e degli apparecchi, entità del giocato, numero di pazienti in cura al Ser.D.) specificamente riferiti al territorio comunale che dimostrino la particolare incidenza e pericolosità del gioco fisico.

2. L'ordinanza sindacale di cui al comma 1 ha facoltà di stabilire, per le diverse tipologie di gioco fisico e di apparecchi, specifiche fasce orarie fino a un totale di 6 ore complessive di interruzione quotidiana delle attività di gioco, come stabilito nell'intesa raggiunta tra Governo, Regioni ed Enti locali in Conferenza Unificata (Repertorio atti n. 103/CU del 7 settembre 2017) ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della L. 28.12.2015 (Stabilità 2016) tra Governo, Regioni ed Enti Locali.

3. Restano comunque esclusi da tale disciplina gli orari delle seguenti tipologie di gioco fisico:

- apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "a" del T.U.L.P.S. (gru, pesche verticali o orizzontali ecc.), elettromeccanici e privi di monitor
- apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c" del T.U.L.P.S.
- apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" del T.U.L.P.S., differenti dagli apparecchi di cui alle lettere "a" e "c"
- apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-ter" del T.U.L.P.S., meccanici e elettromeccanici
- lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (Gratta-e-vinci, Win for Life, 10 e lotto e similari), vendute direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici
- giochi numerici a quota fissa (Lotto, 10 e Lotto, Million Day) e a totalizzatore (Superenalotto, SuperStar, SiVinceTutto Superenalotto, Eurojackpot, Win for Life) e i concorsi pronostici sportivi (Totocalcio, il9, Totogol)
- sale dedicate esclusivamente al gioco denominato "**Bingo**", nei quali la condivisione dell'esperienza ludica con i compagni di tavolo offre un valore socializzante non presente nel gioco gestito individualmente
- sale biliardo e sale bowling, dedicate esclusivamente a tali giochi, in ragione della loro natura di attività sportiva riconosciuta dal CONI.

4. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela delle persone e dell'igienicità dei locali, il Sindaco può imporre all'interessato, a sue spese:

- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come disposto con l'apposita ordinanza;
- f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari eventi;
- g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S.

ART. 16 - RICHIAMO DI DIVIETI DISPOSTI DA NORME DI LEGGE

1. Si richiama il divieto di pubblicità di prodotti di gioco pubblico nell'ambito del territorio comunale, qualora

effettuato in violazione delle norme previste:

- dall'articolo 5 della L.R. 57/2013

- dall'articolo 7 del Decreto Legge 158/2012, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 189/2012

- dall'articolo 9, commi da 1 a 5, del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.

Competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

2. Si richiama il divieto per i minori di anni diciotto alla partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro, come disposto e severamente sanzionato dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.

Competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni è ADM e, per le cause di opposizione, il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio di ADM che ha emesso il provvedimento.

3. Si richiama il divieto di ingresso ai minori di anni diciotto nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S. e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Il divieto è disposto dall'articolo 7, comma 8, del D.L. 158/2012, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012 n. 189.

La violazione del divieto è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 111/2011. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

Competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni è ADM e, per le cause di opposizione, il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dei Monopoli che ha emesso il provvedimento.

ART. 17 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. E' vietato l'utilizzo di insegne con denominazione "Casinò", "Casa da Gioco" o espressioni simili.

2. E' vietata l'esposizione, all'esterno del locale dove si esercita il gioco, di cartelli, manoscritti, proiezioni o qualsiasi altra forma di pubblicizzazione di vincite ivi appena accadute o storiche.

3. E' vietata la collocazione di apparecchi e di altre attrezzature strumentali all'esercizio del gioco in aree poste all'esterno dei locali.

4. Tutti i giochi offerti o installati devono rispondere ai requisiti di legge e alle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, nonché alle prescrizioni impartite da ADM.

5. L'esercizio dell'attività degli apparecchi di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S. è subordinato all'iscrizione telematica nell'apposito elenco di ADM.

6. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio.

7. E' obbligatoria la permanente affissione all'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco pubblico lecito, in luogo ben visibile al pubblico, con utilizzo di materiali che garantiscano durata e inalterabilità delle relative informazioni:

a) del titolo abilitante, rilasciato dal Questore di Prato o dal Comune di Prato;

b) della tabella dei giochi proibiti di cui all'articolo 110, comma 1, del T.U.L.P.S. e all'articolo 195 del relativo regolamento attuativo, predisposta e approvata dal Questore di Prato e vidimata dal SUEAP del Comune di Prato, che elenca i giochi vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici ritenuti opportuni dall'autorità di Pubblica Sicurezza;

c) del regolamento di ciascun gioco installato, con i valori relativi al costo della singola partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti;

d) degli orari di esercizio del gioco;

e) di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza, nonché informazioni sulle relative probabilità di vincita.

8. All'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco, deve essere inoltre tenuto a disposizione del pubblico, in luogo ben visibile, il materiale informativo cartaceo predisposto dalla ASL Toscana Centro, con cui dettagliatamente si informano gli utenti del rischio di dipendenza connesso all'utilizzo degli apparecchi per il gioco e si offrono i riferimenti utili a contattare il Servizio Dipendenze (SerD) per chi, trovandosi in difficoltà, desidera chiedere aiuto.

9. Le insegne, le vetrine esterne o interne, le vetrofanie, le tabelle e i cartelli affissi e comunque tutti gli avvisi al pubblico devono essere scritti in lingua italiana. E' consentito l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato comunque il primo posto, con ù appariscenti.

10. Per la violazione dei divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 23, comma 1, di questo regolamento.

ART. 18 - BENEFICI (PATROCINI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI)

1. I soggetti destinatari del presente regolamento non possono accedere ai benefici concessi dal Comune di Prato ai sensi del regolamento approvato con D.C.C. n. 55 del 13/07/2013.

ART. 19 - SOVVENZIONI COMUNALI E PERCORSO TERAPEUTICO DI SOSTEGNO E CURA

1. In caso di richiesta di sovvenzioni economiche - per se stesso o per la propria famiglia - rivolte al Comune di Prato da un cittadino residente le cui finanze sono state gravemente dissesate dal gioco patologico, l'Amministrazione si riserva di concedere i contributi o gli sgravi subordinatamente all'accettazione da parte del soggetto richiedente di un percorso terapeutico di sostegno e cura da effettuarsi presso il competente SerD, il quale certificherà l'effettiva presa in carico del paziente. Il trattamento dei relativi dati sensibili, ai fini della tutela della riservatezza, è effettuato dal servizio comunale competente all'erogazione della sovvenzione.

2. La disposizione di cui al comma precedente non è applicabile se il soggetto che ha gravemente dissesato le proprie finanze a causa del gioco patologico esercita la propria potestà genitoriale o la legale tutela su uno o più figli o affidati di minore età, stante l'obbligo del Comune di provvedere al soddisfacimento dei bisogni primari dei soggetti minorenni.

ART. 20 - LOGO "NO SLOT"

1. L'utilizzo del logo "No Slot", istituito dall'articolo 9-quinquies del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, è consentito unicamente ai pubblici esercizi ed ai circoli privati che eliminano immediatamente, ovvero si impegnano a non installare, per tutto il periodo di utilizzo del logo, gli apparecchi di intrattenimento AWP e VLT.

2. I soggetti interessati all'utilizzo del logo "No Slot", quale individuato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale dall'Allegato 1 al Decreto Ministero Sviluppo Economico del 20 dicembre 2019, n. 181, presentano telematicamente la segnalazione al SUEAP, unitamente alla dichiarazione sostitutiva relativa:

- a) al possesso dei requisiti di eliminazione o non installazione degli apparecchi;
- b) alla descrizione dei locali, corredata da idonea documentazione fotografica, e dei flussi di pubblico;
- c) al tipo di attività e di utenza dei locali presso i quali sarà apposto il logo "NoSlot".

3. L'utilizzo del logo può essere iniziato dalla data di inoltro telematico della segnalazione e ha durata annuale. Al relativo rinnovo si provvede con le medesime modalità.

4. Le attività di controllo sulla regolarità dell'uso del logo sono svolte dal Comune. In caso di accertata carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti, il Comune adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'utilizzo e di rimozione di tutti gli effetti.

ART. 21 - PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Fatte salve le prerogative dell'autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di gioco è inibita:

- a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 86 del medesimo T.U.L.P.S.;
- b) qualora i locali non posseggano più i requisiti comunque previsti da normative di settore vigenti;
- c) per violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi ed alle attività di intrattenimento;
- d) per mancato rispetto delle distanze dai luoghi sensibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della L.R. 57/2013.

2. Fatte salve le prerogative dell'autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è temporaneamente sospesa:

- a) nei limiti previsti dall'articolo 110 del T.U.L.P.S.;
- b) qualora i locali non posseggano più i requisiti comunque previsti dalla presente disciplina regolamentare, assegnando un termine per l'adeguamento e comunque fino al ripristino dei requisiti stessi;
- c) per mancato adempimento dell'obbligo formativo di cui all'articolo 6, commi 3-*bis* e 3-*ter*, della L.R. 52/2013 e successiva inosservanza della diffida comunale di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della L.R. 57/2013, fino all'assolvimento dell'obbligo formativo stesso.

ART. 22 - ATTIVITA' ISPETTIVE E DI VIGILANZA

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15-*bis* del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, hanno l'obbligo di segnalarli ad ADM e al Comando di Guardia di Finanza territorialmente competenti.

ART. 23 - SANZIONI REGOLAMENTARI

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall'articolo 7-*bis* del Testo Unico Enti Locali (TUEL).

2. In considerazione della particolare rilevanza dell'interesse pubblico al puntuale rispetto della presente disciplina, la Giunta Comunale con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 e in deroga alle disposizioni del comma 1 della Legge 689/1981, stabilisce un diverso e più oneroso importo del pagamento in misura ridotta.

3. Al procedimento di applicazione delle sanzioni previste nel precedente comma si applicano la Legge 689/1981, la Legge Regionale Toscana 81/2000 e le altre norme procedurali vigenti in materia di sanzioni amministrative.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione della delibera consiliare di approvazione per quindici giorni sull'Albo Pretorio in forma elettronica.

2. Il presente regolamento potrà essere oggetto di revisione a seguito :

- del decreto del Ministero Economia e Finanze, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 281/97, di recepimento dell'intesa prevista dall'articolo 1, comma 936, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016) tra Governo, Regioni ed Enti locali sulle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, come raggiunta in Conferenza Unificata (Repertorio atti n. 103/CU del 7 settembre 2017);

- di altra e diversa intesa sul riordino del gioco pubblico in Italia;- di ogni eventuale ulteriore modifica alla normativa vigente di settore.